

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA, IVI COMPRESI OPZIONI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI (DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE), RELATIVI ALL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUI FIUMI UNITI TRA LIDO DI DANTE E LIDO ADRIANO.

Q= quesito

R= risposta

Q1:

Si chiede di confermare che il richiamo ai sei servizi svolti (tre di progettazione e ulteriori tre di direzione lavori), relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, di cui al punto 16.a del disciplinare di gara (pg 32), limitati temporalmente negli ultimi 10 anni (punto 18.1, tabella A, professionalità ed adeguatezza dell'offerta pg 35), sia identificabile come un refuso in quanto abrogato dalla vigente linea Guida n. 1 (Parte IV, punto 1.1., lettera a).

R1:

Considerato che il bando di gara è stato pubblicato in data 31/5/2019 il riferimento alle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria" fatto nelle premesse del disciplinare di gara deve intendersi fatto al testo vigente al momento della pubblicazione.

Le linee guida n. 1 sono state aggiornate con delibera ANAC n. 417 del 15/5/2019 di cui è stata fatta pubblicazione sul sito ANAC in data 3/6/2019 ma il testo modificato non è tuttavia ancora da considerarsi in vigore in quanto a tutt'oggi non è intervenuta la pubblicazione sulla GURI.

Per quanto sopra detto deve ritenersi che nella procedura in oggetto sia ancora valido il vincolo temporale degli ultimi 10 anni, chiaramente esplicitato nella lex specialis. L'offerta tecnica relativa al criterio A dovrà pertanto riguardare servizi svolti nell'ultimo decennio.

Q2:

1) Avendo già effettuato il sopralluogo in qualità di impresa singola, poichè si è verificata l'opportunità di partecipare in costituendo raggruppamento temporaneo, è necessario ri-effettuare il sopralluogo provvisti di delega sottoscritta da ciascun componente il RTP e conseguire un secondo attestato di sopralluogo?

2) Nelle ultime righe del paragrafo 7.3 del disciplinare di gara si legge che per i servizi di progettazione, nel decennio di riferimento ed in caso di committenza privata, la stessa debba aver emesso l'atto autorizzatorio all'avvio dei lavori, lavori che devono essere stati in concreto realizzati o quanto meno avviati. Si chiede pertanto di voler gentilmente confermare quanto sopra, tenendo in considerazione la sentenza del TAR Abruzzo, sezione prima, n. 259 del 5 settembre 2018.

R2:

1) Sì, come previsto al paragrafo 11 del disciplinare di gara qualora il concorrente sia un **"raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente"**. Quindi o tutti gli operatori economici che

costituiranno il raggruppamento temporaneo effettuano singolarmente il sopralluogo ovvero uno di essi lo effettua già munito di delega di tutti i detti operatori. Ovviamente non è necessario che sia sempre lo stesso operatore a rieffettuare il sopralluogo potrebbe effettuarlo anche un altro operatore del costituendo raggruppamento purché munito di delega.

2) Come precisato dal disciplinare di gara la comprova del possesso dei requisiti è resa *“Nel caso di COMMITTENZA PRIVATA: mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. I servizi resi in favore di committenti privati sono valutabili solo se l’opera oggetto del servizio svolto è stato in concreto realizzata o per lo meno avviata dopo un positivo vaglio del progetto da parte delle autorità competenti.”* Questo vincolo non attiene alla verifica dell’esecuzione dei lavori bensì alla comprova che il servizio di progettazione svolto per committenza privata sia stato effettivamente e correttamente svolto. Posto infatti che nel caso in cui non si tratti di opera pubblica, per la quale la progettazione ha formali fasi di approvazione, non è dato rinvenire un atto specifico di approvazione da parte del committente privato della progettazione svolta, è stato individuato nel rilascio dell’atto autorizzatorio (quale ad esempio il permesso a costruire) e quanto meno nell’effettivo avvio dei lavori la comprova della corretta esecuzione del servizio di progettazione.

In merito al riferimento fatto nel quesito alla sentenza TAR Abruzzo 259/2018, si precisa che nella documentazione di gara della procedura indetta dal Comune di Ravenna oggetto del quesito non vi è un generico riferimento al non più vigente art 263 del DPR 207/2010 ma è la *lex specialis* di gara che, nell’ambito della libertà indicata dal bando tipo ANAC n. 3/2018, disciplina espressamente le modalità di comprova del requisito. Per la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, il bando tipo ANAC n. 3/2018, diversamente da quanto previsto per i requisiti di capacità economica e finanziaria, prevede *“La comprova del requisito è fornita mediante[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]”*

Q3:

1) Con riferimento al capitolo 16 a) del Disciplinare di gara si chiedono chiarimenti in merito alla restrizione dei servizi da presentare con limitazione agli ultimi 10 anni, in contrasto con il recente e vincolante bando tipo Anac n.3 relativo all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a euro 100.00 con criterio dell’OEPV. Tale documento, stato approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018 (in data precedente alla pubblicazione del bando di gara), non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico.

2) Con riferimento al capitolo 16 b) del Disciplinare di gara (subcriterio 3) circa il conteggio delle 8 cartelle formato A4 della relazione, si chiede se sia possibile allegare (e quindi pertanto da non annoverare nel conteggio delle 8 cartelle) organigrammi illustrativi delle strutture operative da mettere a disposizione per le attività di progettazione ed esecuzione, considerandoli come schemi che rendono graficamente le correlazioni tra i soggetti indicati nei curricula.

3) Con riferimento al capitolo 16 b) del Disciplinare di gara (subcriterio 1) circa il conteggio delle 8 cartelle formato A4 della relazione, si chiede se sia possibile allegare (e quindi pertanto da non annoverare nel conteggio delle 8 cartelle) il cronoprogramma a dimostrazione dell’efficacia e dell’articolazione temporale delle attività.

4) Con riferimento al modello 6 in merito alle schede sintetiche per i servizi utili alla valutazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta, si chiede:

- a) -se la "scheda descrittiva" così come definita al punto 16.a del Disciplinare sia parte integrante della "scheda sintetica" di cui al modello 6 e nello specifico ricompresa al punto "Caratteristiche tecniche,

architettoniche e di inserimento dell'opera progettata"; in caso affermativo si chiede se il numero massimo delle due cartelle indicato nel Disciplinare sia riferito alla sola "scheda descrittiva" o all'intera "scheda sintetica".

- b) il formato con cui predisporre gli allegati (ad esempio A3 o A4) indicati al punto 16.a del Disciplinare. Si chiede inoltre conferma se nella dicitura indicata alla scheda sintetica (modello 6) riportante "alla presente scheda potranno essere allegati eventuali tavole, disegni o rendering. Non più di 2", quest'ultimo numero si riferisce alle cartelle in cui organizzare disegni, tavole e render eventualmente allegati nel formato di cui sopra.

R3:

1) Si veda la rettifica al disciplinare di gara approvata con determinazione dirigenziale n.1572 del 19/6/2019

2) Gli schemi rappresentativi degli organigrammi delle strutture operative e delle correlazioni tra le varie figure operative da mettere a disposizione per lo svolgimento dei servizi possono essere considerati come schemi grafici da non annoverare nel conteggio delle 8 cartelle.

3) Il cronoprogramma dell'articolazione temporale delle attività può essere allegato come schema grafico da non annoverare nel conteggio delle 8 cartelle.

4)

- a) il disciplinare di gara prevede *"Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata secondo il Modello 6 allegato al presente disciplinare. Scheda descrittiva sviluppata su un numero massimo di 2 cartelle in formato A4. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari nonché le tavole, disegni o rendering eventualmente allegati a ciascuna scheda."* Per ciascun servizio va pertanto presentata una scheda sintetica (Modello 6), descrittiva del servizio svolto, sviluppata su un massimo di due cartelle. La scheda sintetica redatta secondo il Modello 6, in non più di 2 cartelle in formato A4, è la scheda descrittiva del servizio svolto. Possono inoltre essere allegati eventuali tavole, disegni o rendering (non più di 2 per ogni scheda) e gli allegati non saranno computati fra le due cartelle. Si conferma quindi che la scheda sintetica è comprensiva della scheda descrittiva, essendo la descrizione del servizio uno dei punti da sviluppare all'interno del Modello 6.
- b) Le numero sei schede in cui sono rappresentati i servizi svolti (3 di progettazione e 3 di direzione lavori e/o coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) si chiede siano presentate in formato A4. Si conferma che l'indicazione riportata sul Modello 6 è riferita al numero di cartelle in cui organizzare gli eventuali allegati alla scheda stessa (tavole, disegni, rendering)

Q4: Si richiede la conferma in merito ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, di cui al punto 16.a del disciplinare di gara (pagina 32), limitati agli ultimi 10 anni, in quanto contrario alla posizione dell'ANAC, la quale ha più volte ribadito l'irregolarità rappresentata dalla limitazione temporale anzidetta. (cfr. chiarimenti al Bando tipo n. 3 ANAC - Si segnala che, in esito alla consultazione, il Bando-tipo, con riguardo al criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta, ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta. Si provvederà prossimamente ad adeguare in tal senso la Parte VI, punto 1.1, lett. a), delle Linee attualmente limita a dieci anni il periodo da prendere in considerazione. Nelle more dell'adeguamento, è da ritenersi prevalente l'indicazione di cui al Bando-tipo).

R4: Si veda la rettifica al disciplinare di gara approvata con determinazione dirigenziale n. 1572 del 19/6/2019

Q5: Avendo riscontrato alcune contraddizioni tra disciplinare di gara e modelli messi a disposizione da questa amministrazione con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

a) per ciascun servizio presentare una scheda sintetica secondo il modello 6 per un numero massimo di 2 A4

b) per ciascun servizio è possibile allegare eventuali tavole, disegni o rendering per un massimo di 2 schede in formato A3

R5:

a) Si rinvia a quanto scritto nella risposta R3 n. 4 a) e b) per confermare che per ogni servizio deve essere prodotta una scheda redatta secondo il modello 6 della lunghezza massima di n. 2 facciate A4

b) Si rinvia a quanto scritto nella risposta R3 n. 4 a) e b) per confermare che per ogni servizio è possibile produrre eventuali tavole, disegni o rendering allegati alla scheda Modello 6 in un numero massimo di 2. La documentazione di gara non predetermina il formato di tali eventuali allegati che potranno pertanto essere anche in formato A3.

Q6:

in merito alla gara in oggetto, riguardo al gruppo di lavoro, dato che per la figura del Geologo è richiesta specificamente la forma di partecipazione mentre per l'archeologo no, chiediamo se è sufficiente indicare l'Archeologo nel gruppo di lavoro, oppure se per le prestazioni dell'Archeologo (relazione archeologica) bisogna ricorrere al subappalto, o se invece è necessario inserire l'Archeologo in un eventuale raggruppamento temporaneo.

R6:

Il paragrafo inserito nel disciplinare di gara al termine del paragrafo 7.1 che prevede: *“Le persone fisiche che compongono il gruppo di lavoro potranno coincidere con l'operatore economico che partecipa alla gara (ad esempio nel caso di r.t. di professionisti singoli) o essere parte dell'operatore economico in quanto soggetti inseriti nell'organigramma della società di professionisti o della società di ingegneria artt 2 e 3 del DM 2.12.2016 n. 263”* è riferito senza dubbio anche alla figura dell'archeologo.

Per quanto sopra detto anche l'archeologo (al di fuori delle ipotesi in cui lo stesso risulti nell'organigramma della società di professionisti o della società di ingegneria - operatore economico di cui agli artt 2 e 3 del DM 263/2016) dovrà far parte del raggruppamento temporaneo concorrente. Una diversa previsione, quale ad esempio quella di consulente esterno al raggruppamento/operatore economico concorrente, in un appalto di servizi di natura intellettuale potrebbe invece configurarsi come una sorta di “subappalto”, vietato nei servizi di ingegneria ed architettura ad eccezione delle attività di cui all'art 31 comma 8 del Dlgs 50/2016. Il gruppo di lavoro presentato dovrà quindi essere espressione diretta dell'operatore economico concorrente, essendo peraltro possibile un r.t. tra i diversi soggetti di cui all'art 46 comma 1 dalla lett a) alla lett d) del Dlgs 50/2016.

Q7: Si richiede il chiarimento in merito al termine CARTELLE per la presentazione dell'offerta tecnica al paragrafo 16. Con tale termine si intende una sola facciata della pagina oppure fronte/retro della pagina?

R7: Per cartella in formato A4 si intende una facciata A4. Trattandosi peraltro di procedura telematica tale espressione è riferita al formato A4 come pagina video e non come pagina cartacea per la quale poteva sorgere il dubbio del fronte/retro.

Q8: si richiede se sia possibile partecipare in costituendo RTP verticale, contrariamente a quanto indicato nella domanda di partecipazione, dove compare solo l'opzione di raggruppamento orizzontale. La scrivente infatti parteciperà alla presente procedura con una società di archeologia e pertanto non può configurarsi l'ipotesi di un RTP orizzontale. In caso negativo, si prega codesta SA di indicare la corretta modalità di partecipazione per un raggruppamento costituendo da una società di ingegneria ed una società di archeologia.

R8: La possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara le prestazioni "principali" e quelle "secondarie". In assenza di tale distinzione, l'unico raggruppamento possibile è quello di tipo orizzontale. Nel caso di servizi di ingegneria ed architettura, così come previsto dal bando tipo ANAC n. 3/2018, le prestazioni (principale e secondaria) sono determinate in base alla categorie e ID dei relativi lavori, detto principio è più volte espresso anche nella Relazione AIR-Bando tipo 3 dove, ad esempio, a pag 12 si legge "il disciplinare è stato modificato nel senso di riferire le prestazioni principali e secondarie alla categoria/ID e non più al tipo di incarico. ... Fermo restando che è rimessa alla scelta degli operatori la modalità di aggregazione in RTI, va da sé che il RTI di tipo verticale presuppone una prestazione prevalente e una scorporabile". Nel disciplinare in oggetto è stata individuata un'unica categoria ed ID opere (Strutture S.04) di conseguenza non vi sono prestazioni secondarie, pertanto è possibile dare vita solo a raggruppamenti di tipo orizzontali.

La figura dell'archeologo, come peraltro quella del geologo, è solo una delle professionalità che concorrono a realizzare la prestazione principale (art. 7.1 lett c) del disciplinare di gara). Quindi la partecipazione della eventuale società di archeologia, come quella di un eventuale libero professionista, sarà quale mandante del RTI e concorrerà a realizzare la prestazione principale.

Q9: relativamente al procedimento in oggetto, la scrivente parteciperà in costituendo RTP con una società di archeologi di cui all'art. 46 c. 1/a del D.Lgs. 50/2016, opzione che non compare tra le possibili alternative presenti nel menu a tendina del portale (tra le mandanti del raggruppamento). Si domanda pertanto come indicare la società mandante in questione (nello specifico si tratta di una s.r.l.).

R9: Il riferimento all'art 46 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 è sufficiente, in ogni caso eventuali quesiti relativi alla piattaforma telematica ed al suo funzionamento possono essere risolti con il servizio helpdesk raggiungibile tramite il link assistenza tecnica nella home:

https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp

Q10: con riferimento a quanto previsto al punto 7.1 lett c) del disciplinare di gara "Requisiti di idoneità", essendo incluse tra le attività oggetto della presente gara prestazioni specialistiche non espressamente riconducibili a servizi di progettazione – quali ad esempio l'archeologia, si chiede di confermare che i professionisti che esercitano tale attività, seppur mandanti di un raggruppamento di RTP, non sia necessario il possesso di una quota dei requisiti particolari per la partecipazione alla gara previsti al punto 7.2 lettera g), i), j) del disciplinare, espressamente riferiti a servizi di progettazione.

R10: Come previsto al paragrafo 7.4 del disciplinare di gara, coerentemente a quanto indicato da ANAC nel bando tipo 3/2018 ed al paragrafo 7 della nota illustrativa (pagg. 10 e 11) "...per i requisiti tecnici vale la regola della cumulabilità, a prescindere dall'obbligo di un contributo minimo da parte dei singoli. L'unica ecce-

zione a tale regola è costituita dall'elenco dei servizi, rispetto al quale è richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento. Infatti, il disciplinare, pur prevedendo che tale requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, impone che sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo". Pertanto i requisiti di cui al paragrafo 7.2 lett g) e 7.3 lett j) possono essere posseduti anche solo dalla mandataria o comunque dal raggruppamento nel suo insieme, eventualmente senza alcun apporto da parte di qualche mandante, mentre parte del requisito di cui al paragrafo 7.2 lett i) "elenco di servizi di ingegneria e di architettura" deve essere posseduto, seppur senza alcun limite minimo, da ciascun mandante, ivi compreso anche l'archeologo nel caso questa figura professionale sia espressa da un mandante. In questo caso evidentemente il servizio/i servizi tecnico precedentemente svolto/i potrà essere relativo anche alla sola relazione archeologica (prestazione Qbl.10 di cui alla tavola Z-2 del DM 17.6.2016) redatta per un progetto avente ad oggetto la medesima categoria e ID di opere oggetto del presente appalto.